

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0189/2006

18.5.2006

RELAZIONE

su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti
(2005/2191(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Tatjana Ždanoka

Relatrice per parere (*): Claire Gibault, commissione per i diritti della donna e
l'uguaglianza di genere

(*): Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	12
PROCEDURA	17

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (2005/2191(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che conferisce alla Comunità il diritto di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹,
- viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica² e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro³, che vietano ogni forma di discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
- visto l'articolo 21, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
- visti i diversi strumenti giuridici adottati nel quadro delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, che vietano ogni tipo di discriminazione nei confronti dei diritti che garantiscono e, in particolare, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali,
- vista la comunicazione della Commissione "Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti" (COM(2005)0224),
- vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea⁴,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

³ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁴ GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

contro la discriminazione nell'Europa allargata¹

- vista la relazione annuale elaborata dalla rete di esperti di diritti fondamentali per il 2004 e la relazione tematica sulle minoranze pubblicata nel corso dello stesso anno,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0189/2006),
- A. considerando che la lotta contro la discriminazione costituisce un elemento essenziale di qualsivoglia politica di integrazione, essa stessa garante della coesione sociale e strumento indispensabile nella lotta contro l'esclusione,
- B. considerando che la discriminazione risulta in ampia misura dall'ignoranza e, di conseguenza, da una paura dell'altro, e che occorre quindi trattare il problema alla radice mediante azioni mirate volte a promuovere sin dalla più tenera infanzia la tolleranza e la diversità; ricordando che, in questo contesto, i programmi Socrate, Leonardo e Gioventù possono svolgere un ruolo determinante,
- C. considerando che l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) osserva che la divulgazione, da parte delle autorità nazionali, di informazioni concrete sulla lotta contro la discriminazione a livello nazionale permane limitata e deve essere estesa a gruppi di destinatari e alle loro ONG di sostegno; che i governi devono riconoscere maggiormente il fatto che la società civile può costituire un partner efficace nella lotta contro la discriminazione razziale e dovrebbero sostenere tutti gli obiettivi politici volti a lottare contro la discriminazione,
- D. considerando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, incluso nell'articolo II-81 del trattato costituzionale, è di più ampia portata rispetto all'articolo 13 del trattato CE, in quanto menziona cause di discriminazione non identificate in quest'ultimo, all'occorrenza il colore della pelle, l'origine sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio e la nascita; deplorando ancor più che questa definizione più ampia non si rifletta in una traduzione giuridicamente vincolante nei fatti,
- E. considerando che, come ricordato recentemente dalla rete di esperti, nell'attuazione degli strumenti legislativi approvati sulla base dell'articolo 13 del trattato CE gli Stati membri devono impegnarsi a rispettare i diritti fondamentali iscritti nei principi generali del diritto comunitario, inclusi i diritti, le libertà e i principi menzionati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- F. consapevole del fatto che, accordando ad alcune tipologie di discriminazione un trattamento preferenziale sul piano legislativo, si determina una sorta di gerarchia dei motivi di discriminazione che non dovrebbe esistere,

¹ Testi approvati, 8.6.2005, P6_TA(2005)0228.

- G. ricordando che il concetto di discriminazione può essere inteso in modi diversi a seconda se ci si basa su un piano individuale o un piano collettivo, e che la difesa dei diritti dei cittadini in quanto individui non implica le stesse misure della difesa degli interessi dei gruppi di individui,
- H. considerando che è importante definire ciò che si intende per azione positiva prima di decidere se la legislazione dovrebbe cambiare e, se sì, in che modo; considerando inoltre che l'azione positiva comprende le misure da adottare per far fronte alla disuguaglianza e alla discriminazione illegale, e che è uno strumento destinato a promuovere una rappresentanza equilibrata della popolazione nei settori e a livelli nei quali è essenziale che l'insieme della popolazione sia rappresentato in modo equo; sottolineando che tale nozione non deve essere limitata al settore dell'occupazione e deve andare oltre la parità tra i sessi,
- I. considerando che dovrebbe essere promossa una cultura della non discriminazione, attraverso un'istruzione che favorisca la pace, la non violenza e il dialogo interculturale,
- J. consapevole del fatto che per cancellare ingiustizie e discriminazioni di vecchia data può rivelarsi necessario ricorrere provvisoriamente ad azioni positive, che si fondano su un concetto dinamico della giustizia e possono assumere forme molto diversificate; ricordando che la fissazione di quote deve essere considerata una misura estrema, da applicare solo nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del principio della proporzionalità,
- K. considerando che, per alcuni gruppi della società particolarmente svantaggiati quali i Rom, o lesi nei propri diritti quali i non-cittadini, l'adozione di azioni positive o di una legislazione specifica è indispensabile se si vuole riuscire a garantire una loro partecipazione effettiva alla vita nella società e, in particolare, alla vita politica, affinché essi possano avere un'influenza sulle decisioni che li riguardano,
- L. richiamando l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri, l'isolamento dei bambini Rom in classi speciali o in istituti riservati ai portatori di handicap mentali si avvicina ad una forma di segregazione razziale e che s'impone d'urgenza la necessità di mettere in atto una politica di integrazione,
- M. considerando che il comitato consultivo sulla convenzione quadro favorisce l'introduzione di azioni positive a favore dei membri di minoranze particolarmente svantaggiate,
- N. considerando che il comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ritiene che gli Stati parti dell'accordo sui diritti economici, sociali e culturali abbiano un obbligo di dare un trattamento preferenziale adeguato alle persone disabili al fine di raggiungere gli obiettivi della piena partecipazione ed uguaglianza nella società per tutti i disabili,
- O. considerando che l'EUMC ricorda che è difficile valutare la reale portata e natura del problema del razzismo vista l'assenza e l'inefficacia della raccolta di dati in proposito, sia ufficiali che non ufficiali, in molti Stati membri,

- P. considerando che, come sottolineato dall'EUMC, in assenza di statistiche ufficiali sull'origine etnica e nazionale e sulla religione è difficile effettuare un'analisi accurata della discriminazione e del successo delle politiche volte a lottare contro di essa; l'assenza di dati statistici sufficienti ad illustrare e valutare la discriminazione rende impossibile definire una strategia di lotta contro la discriminazione basata tra l'altro su azioni positive a favore dei gruppi discriminati,
- Q. ricordando che a livello comunitario il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE e che, come sottolineato dalla rete di esperti, non vi è conflitto tra la protezione dei dati personali e il monitoraggio della discriminazione mediante strumenti statistici, nella misura in cui l'obiettivo di tale monitoraggio sia quello di meglio comprendere l'eccessiva o l'insufficiente rappresentazione di determinati gruppi in specifici settori o a certi livelli e a misurare i progressi al fine di identificare le necessità di intervento e selezionare le linee d'azione più efficaci,
- R. considerando che, per identificare le discriminazioni indirette, esplicitamente vietate dalla legislazione comunitaria, è necessario potersi basare su dati statistici affidabili, in particolare su gruppi specifici dotati di caratteristiche proprie; che, se non si dispone di statistiche, si privano di fatto le potenziali vittime di una discriminazione indiretta di uno strumento essenziale per il riconoscimento dei loro diritti,
- S. sottolineando che l'interpretazione degli elementi che permettono di determinare l'esistenza o meno di una discriminazione diretta o indiretta viene effettuata in base al diritto o alle prassi nazionali e che, nell'attuale stato delle cose, il ricorso a dati statistici quali elementi probanti al fine di stabilire l'esistenza di una discriminazione indiretta è lasciato alla volontà degli Stati membri, il che comporta non solo una certa disparità, ma anche l'impossibilità, negli Stati nei quali tale pratica non è riconosciuta, di denunciare determinate forme di discriminazione indiretta,
- T. sottolineando che l'uguaglianza e il diritto di vivere senza essere oggetto di discriminazioni e razzismo sono elementi centrali in una società in cui tutti i membri sono ben integrati; considerando che le politiche dell'Unione europea in materia di integrazione e discriminazione dovrebbero essere coerenti fra loro; considerando inoltre che, pur nel rispetto delle tradizioni e delle norme culturali degli Stati membri, l'"integrazione" dovrebbe essere basata su un approccio globale come quello definito dagli Stati membri nei Principi fondamentali comuni sull'integrazione del 2004,

Considerazioni generali

1. ritiene che, al di là degli strumenti legislativi e delle vie di ricorso, la lotta contro la discriminazione deve necessariamente basarsi sull'istruzione, la promozione delle migliori prassi e di campagne che si rivolgono all'opinione pubblica nonché a quei campi e settori in cui le discriminazioni hanno luogo; sottolinea che la lotta contro la discriminazione dovrebbe altresì essere basata su una presa di coscienza delle ripercussioni sociali, ma anche economiche, di tale fenomeno, che deve essere trasmessa dalle ONG, che gli Stati membri dovrebbero associare strettamente alla propria politica di lotta contro la discriminazione;
2. ritiene che sia essenziale dare una definizione chiara di azione positiva e sottolineare che

azione positiva non significa discriminazione positiva; osserva che esempi concreti di azione positiva potrebbero includere, fra l'altro: una revisione delle politiche e delle prassi di assunzione al fine di individuare e di abolire quelle che portano alla discriminazione; l'adozione di misure intese a richiamare l'attenzione dei gruppi svantaggiati su talune opportunità; la fissazione di obiettivi intesi a migliorare la rappresentanza dei gruppi svantaggiati fra i lavoratori; la fornitura di assistenza per aiutare i gruppi svantaggiati a partecipare alla società nel suo complesso;

3. ritiene che sarebbe necessario raccogliere le migliori pratiche attuate negli Stati membri in materia di lotta contro la discriminazione – alcune delle quali sono più ampie, più energiche e più consolidate di altre – e assicurarne la diffusione per il tramite di un processo di analisi comparativa; che, in tale contesto, sarebbe utile rafforzare la rete delle istanze nazionali incaricate della lotta contro la discriminazione (Equinet) ed incoraggiare tutti gli Stati membri a parteciparvi; che tale compito di raccolta e diffusione dell'informazione, di coordinamento e d'impulso potrebbe, un domani, essere affidata all'agenzia per i diritti fondamentali;
4. plaude all'iniziativa della Commissione di lanciare nel 2007 un Anno europeo delle pari opportunità ed auspica che ciò contribuisca ad una presa di coscienza nei confronti dei diversi tipi di discriminazione e delle discriminazioni multiple, e ad una migliore conoscenza delle vie di ricorso; auspica ciò nondimeno che, in futuro, iniziative di questo tipo siano preparate con maggiore anticipo; ribadisce la propria posizione secondo cui la Commissione e gli Stati membri devono garantire che tutte le forme di discriminazione siano affrontate e trattate nello stesso modo, e ricorda alla Commissione la sua promessa e il suo impegno di seguire tale questione da vicino e di riferirne al Parlamento; continua a deplorare il fatto che all'Anno europeo delle pari opportunità siano stati assegnati fondi inadeguati, considerata l'importanza che riveste la lotta contro la discriminazione; chiede, qualora il dialogo interculturale preveda un capitolo concernente la lotta contro le discriminazioni, che l'Anno europeo per il dialogo interculturale (2008) prosegua le azioni iniziate nel quadro del 2007;
5. invita la Commissione a promuovere un'istruzione che favorisca la pace e la non violenza nonché una pedagogia del dialogo interculturale;
6. deplora il fatto che la Carta dei diritti fondamentali non sia stata ancora resa giuridicamente vincolante e chiede che si ponga rimedio a tale situazione; insiste affinché, nel controllo sistematico e rigoroso che si impegna a fare della compatibilità dei suoi atti legislativi e regolamentari con la Carta dei diritti fondamentali, la Commissione si dedichi in particolare ad individuare ogni tipo di discriminazione, diretta ma anche e soprattutto indiretta, che potrebbe risultarne per diverse categorie di persone; ritiene che la Commissione dovrà procedere ad una valutazione dell'impatto discriminatorio di ciascuna proposta legislativa, al fine di garantire la coerenza fra le politiche delle DG della Commissione; ritiene che l'agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe essere strettamente associata agli studi d'impatto svolti in tale contesto;
7. ritiene, come la Commissione, che per rimediare a disparità flagranti di natura "endemica", "strutturale" o "culturale" e ripristinare quindi un equilibrio gravemente compromesso, può rivelarsi necessario in alcuni casi derogare provvisoriamente al

concetto di uguaglianza incentrato sull'individuo a beneficio di una "giustizia distributiva", incentrata invece sul gruppo, adottando in questo contesto azioni dette "positive";

8. sottolinea che i concetti di "azioni positive", di "uguaglianza affermativa" e di "giustizia distributiva" si riferiscono ad una stessa realtà, che ha il suo punto di partenza nel riconoscimento del fatto che, in alcuni casi, una lotta efficace contro la discriminazione presuppone un intervento attivo da parte delle autorità per ripristinare un equilibrio gravemente compromesso; insiste sul fatto che tale tipo d'intervento non deve essere assimilato ad una forma di discriminazione, neanche "positiva", e che il concetto di azione positiva non deve essere ridotto all'idea della quota; ricorda che tali azioni possono infatti concretizzarsi nei modi più diversi, quali la garanzia di colloqui d'assunzione, l'accesso prioritario a determinate formazioni che danno accesso a professioni nelle quali alcune categorie sono sottorappresentate, la diffusione di offerte di impiego in linea prioritaria verso determinate comunità o, ancora, il prendere in considerazione l'esperienza professionale anziché i soli diplomi;
9. ricorda che il principio della parità di trattamento non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o adottare iniziative specifiche volte a prevenire o compensare svantaggi connessi ad uno dei motivi di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato CE e insiste sul fatto che tali iniziative specifiche devono coprire tutti i settori nei quali si possano constatare gravi disuguaglianze, che si tratti dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dell'alloggio, dell'accesso a beni e servizi o di altri settori;
10. è consapevole del fatto che il basso tasso di rappresentanza di alcuni gruppi in determinate categorie lavorative può avere effetti deterrenti e scoraggiarli dall'acquisire le conoscenze necessarie all'accesso a tali impieghi, instaurando così un circolo vizioso; raccomanda pertanto vivamente che il gruppo di lavoro di alto livello sulle minoranze etniche nel mercato del lavoro, che deve riferire alla fine del 2006, presti un'attenzione particolare a tale questione e che siano create condizioni atte a consentire a tutte le categorie di persone di accedere a tutti i tipi e i livelli di studio e di formazione, ad ogni età, a partire dall'infanzia, ove necessario adottando azioni positive per permettere a gruppi svantaggiati di entrare nei cicli scolastici, universitari o di formazione professionale che sarebbero loro altrimenti inaccessibili;
11. sottolinea la necessità di garantire ai migranti di origine Rom e ai non cittadini la parità in materia di diritti sociali e politici ed invita gli Stati membri e i paesi candidati ad elaborare una strategia volta ad incrementare la partecipazione dei Rom e dei non cittadini alle elezioni, sia in quanto elettori che in quanto candidati, e a tutti i livelli;
12. invita gli Stati membri, che non ne siano ancora dotati, ad istituire un organismo amministrativo specializzato in materia di parità e di lotta contro le discriminazioni a livello nazionale; insiste sul fatto che quest'ultimo debba essere indipendente e disporre delle risorse necessarie per poter assistere le vittime di discriminazioni nelle loro azioni legali; ritiene che detto organismo debba essere altresì dotato di poteri di indagine per istruire i dossier;

Raccolta di dati statistici

13. ritiene che, lungi dal costituire un ostacolo alla raccolta di dati relativi, in particolare, all'origine etnica e alla religione, la direttiva 95/46/CE offre una protezione necessaria e auspicabile contro ogni potenziale abuso dell'utilizzazione ce potrebbe essere fatta dei dati sensibili raccolti a fini statistici;
14. ritiene che, al di là delle considerazioni culturali, storiche o costituzionali, la raccolta di informazioni sulla situazione delle minoranze e dei gruppi svantaggiati sia fondamentale, e che la politica e la legislazione intese a combattere la discriminazione debbano essere basate su informazioni precise;
15. ritiene che sarebbe utile che il gruppo articolo 29 creato ai sensi della direttiva 95/46/CE esprimesse un parere volto a chiarire le disposizioni della direttiva suscettibili di ostacolare la raccolta di dati statistici relativi a determinate categorie di persone e ad assicurarne un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri;
16. richiama l'attenzione sul fatto che, una volta che i dati personali siano stati resi anonimi per un'utilizzazione statistica, le informazioni contenute in tali statistiche non devono più essere considerate quali dati personali; ricorda inoltre che esistono tecniche affidabili, che rispettano l'anonimato e sono abitualmente utilizzate nelle scienze sociali, che dovrebbero consentire l'elaborazione di statistiche basate su criteri considerati sensibili;
17. nota con soddisfazione che la Commissione intende elaborare, in cooperazione con le autorità nazionali ed altre parti interessate, strumenti statistici destinati a valutare l'incidenza della discriminazione; attende con interesse la pubblicazione del manuale sulla raccolta dei dati annunciata per il 2006;
18. ricorda che il concetto di discriminazione indiretta è intrinsecamente connesso a criteri quantitativi e che è quindi controproduitivo impedire il recenseimento di dati statistici relativi a determinate caratteristiche con il pretesto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, in quanto in assenza di tali informazioni è impossibile dimostrare l'esistenza di una discriminazione indiretta;
19. ritiene che se si intende lottare efficacemente contro tutte le forme di discriminazione indiretta e, quindi, trasporre correttamente le direttive comunitarie in materia di discriminazione che le vietano esplicitamente, è essenziale autorizzare l'apporto di prove basate su dati statistici;
20. chiede agli Stati membri di elaborare i propri strumenti statistici in modo da poter disporre di dati relativi all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione e al reddito per ciascuna delle categorie di persone suscettibili di subire una discriminazione basata su uno dei criteri di cui all'articolo 13 del trattato CE;
21. richiama l'attenzione sul fatto che, affinché una persona possa beneficiare di un trattamento preferenziale in virtù della sua appartenenza ad un gruppo protetto, occorre che essa possa essere identificata in quanto tale, il che a sua volta implica che si possa disporre di dati sensibili che la riguardino; ricorda che tali dati devono essere trattati, in particolare, a norma della legislazione relativa alla protezione dei dati personali e

all'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali;

Necessità di completare la legislazione

22. deplora vivamente che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento europeo, la Commissione non intenda in questa fase elaborare una legislazione globale in materia di lotta contro la discriminazione; ricorda che migliorare la legislazione non significa solo eliminare la legislazione superflua, ma anche elaborare una legislazione che risponda ai forti segnali politici che provengono dal Parlamento europeo; chiede con vigore che entro il primo semestre del 2007 sia presentato (soppressione) un nuovo strumento legislativo che riprenda l'insieme delle cause di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato CE e avente lo stesso campo d'applicazione della direttiva 2000/43/CE;
23. invita gli Stati membri a prendere debitamente in considerazione, nelle loro prassi legislative, le diverse cause di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, al fine di accordare a quest'ultima una credibilità sinora indebolita dal suo carattere giuridicamente non vincolante;
24. incoraggia gli Stati membri ad assumersi obblighi senza riserve né dichiarazioni restrittive in base ai trattati sui diritti dell'uomo nel settore della lotta contro la discriminazione e della protezione delle persone appartenenti a minoranze ed altri gruppi vulnerabili, nonché ad attenersi a tali obblighi in buona fede;
25. ritiene che le minoranze nazionali tradizionali abbiano urgentemente bisogno di un quadro normativo per la loro partecipazione effettiva ai processi decisionali concernenti la loro identità e necessitano di essere protette da diverse forme di autogoverno o di autonomia per superare, da un lato, la doppia normativa istituita dai criteri di Copenaghen e, dall'altro, la mancanza di regole negli Stati membri;
26. invita la Commissione ad adempiere alle proprie responsabilità in quanto custode dei trattati ed avviare azioni urgenti nei confronti degli Stati membri che violano il diritto comunitario che vieta la discriminazione sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, segnatamente le direttive sulla razza (2000/43/CE) e sull'occupazione (2000/78/CE); ricorda che la Corte di giustizia si è già pronunciata contro taluni Stati membri che non avevano posto in atto le direttive antidiscriminazione, e li sollecita ad adoperarsi per assolvere ai loro obblighi; ritiene che i nuovi Stati membri che non hanno trasposto le direttive di lotta contro la discriminazione debbano essere oggetto di procedure d'infrazione per la violazione del diritto comunitario alla stessa stregua dei vecchi Stati membri; chiede alla Commissione di esaminare con urgenza la qualità e il contenuto delle leggi di attuazione delle direttive antidiscriminazione, anche sulla base delle relazioni elaborate dalla rete di esperti indipendenti sulla lotta contro la discriminazione, e di intentare urgentemente in Corte di giustizia un'azione legale contro quegli Stati membri che non hanno recepito correttamente le direttive in questione;
27. chiede alla Commissione, in occasione di un prossimo rifacimento della legislazione anti-discriminazione, di concentrarsi in particolare sulla problematica delle discriminazioni multiple e della segregazione, assimilabile ad una forma di discriminazione, nonché di rivedere la nozione di discriminazione indiretta autorizzando esplicitamente la prova

basata sulle statistiche relative alle discriminazioni;

28. chiede che la nuova agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, che dovrà diventare operativa nel 2007, sia strettamente associata al nuovo quadro legislativo per la lotta contro la discriminazione e fornisca ai responsabili delle decisioni dell'Unione europea informazioni tempestive, valide, affidabili, globali e pertinenti, a partire dalle quali possano essere sviluppate ulteriormente una politica e una legislazione; ritiene essenziale, alla luce delle preoccupazioni riguardanti il suo ruolo e la sua funzione, che l'agenzia svolga un ruolo fondamentale nel sostegno fornito alla politica dell'Unione europea in materia di lotta contro la discriminazione;
29. invita il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, che mira a stabilire un quadro per punire la violenza razzista e xenofoba quale atto criminoso, in quanto tale decisione contribuirebbe a rafforzare la necessaria raccolta dei dati sulla violenza e la criminalità connesse al razzismo nell'intero territorio dell'Unione europea;
30. sollecita la Commissione a presentare proposte intese a vietare la discriminazione di cui sono vittime nella loro vita quotidiana le coppie dello stesso sesso – che siano sposate o registrate in un partenariato – segnatamente quando esercitano il diritto alla libera circolazione sancito dalla legislazione dell'Unione europea; chiede che il principio del mutuo riconoscimento sia applicato anche in questo settore;

o

o o

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

23.3.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità
(2005/2191(INI))

Relatrice per parere(*): Claire Gibault

(*)Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
- vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro,
- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura,
- visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

A. considerando che il rispetto della dignità umana, da cui deriva la parità tra uomini e donne, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario e che l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE stabilisce il principio d'integrazione, disponendo che, in tutte le sue attività, la Comunità deve tendere ad eliminare le discriminazioni e promuovere la parità tra le donne e

gli uomini; sottolineando la necessità di attuare una politica integrata di parità che conferisca valore aggiunto agli attuali programmi ma anche alle iniziative già in corso,

- B. considerando che la Commissione ha proposto che l'anno 2007 sia dichiarato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti",
1. invita gli Stati membri a portare a termine il processo di trasposizione delle vigenti normative antidiscriminatorie CE nella giurisdizione nazionale; chiede alla Commissione di assicurare il monitoraggio e una valutazione regolare dell'applicazione di questa legislazione da parte degli Stati membri e di esaminare eventuali nuove iniziative che completino l'attuale quadro normativo sulla parità; sottolinea che l'elaborazione di un quadro normativo per combattere la discriminazione contro le donne non è sufficiente ad assicurare la parità effettiva ed esorta perciò gli Stati membri ad adottare una serie di misure concrete e differenziate per una politica attiva in favore della parità, ivi comprese azioni positive;
 2. ricorda la necessità di lottare contro la povertà, di cui soffrono in modo particolare le categorie vulnerabili della popolazione, e in particolare le donne, e l'importanza di ricorrere al metodo aperto di coordinamento per combattere l'esclusione sociale; sottolinea che l'adozione di un orario di lavoro flessibile per le donne e per gli uomini e la creazione di strutture di accoglienza adeguate e di qualità (non solo per bambini, ma anche per anziani, disabili o persone che necessitano di assistenza) devono restare una priorità degli Stati membri in materia di politiche di coesione sociale;
 3. invita i governi a incoraggiare l'attuazione dell'integrazione di genere in tutti i settori politici rilevanti, comprese le politiche lavorative e sociali, l'istruzione, la ricerca, le relazioni esterne, la cooperazione allo sviluppo e le politiche di bilancio e finanziarie;
 4. chiede agli Stati membri di assicurare che donne e uomini godano di parità di accesso a tutti i livelli di formazione, formazione professionale e perfezionamento professionale e che non venga operata alcuna discriminazione tra le ragazze e i ragazzi nell'ambito dell'orientamento professionale disponibile e della qualità della formazione fornita;
 5. si compiace dell'intento della Commissione di organizzare annualmente un incontro ad alto livello che affronti il tema della parità e la invita ad includere tra i suoi lavori la questione della parità tra le donne e gli uomini, garantendo la partecipazione del Parlamento europeo, degli organismi europei e internazionali, delle competenti autorità e organi nazionali e dei rappresentanti della società civile; incoraggia la Commissione a mettere in atto tale proposta il più rapidamente possibile;
 6. invita la Commissione, nel quadro della comunicazione che intende elaborare nel 2006 ai fini di un esame più dettagliato della parità di genere, a presentare dati di raffronto qualitativi e quantitativi per Stato membro onde individuare i settori in cui le donne subiscono continue e gravi discriminazioni, e a proporre nuovi approcci;
 7. sottolinea l'importanza e il ruolo delle ONG che si occupano della parità nell'attuazione della politica europea di parità tra le donne e gli uomini e invita la Commissione a promuovere programmi sistematici e iniziative di appoggio alle ONG europee e nazionali in tale settore, al fine di garantire l'espressione pluralistica della società civile;

8. invita gli Stati membri ad onorare gli impegni da essi contratti e approvati dal Consiglio europeo a Barcellona nel 2002, ad adottare misure intese a colmare il divario salariale, a consentire l'accesso paritetico delle donne alla formazione professionale e ad impieghi altamente qualificati e a garantire la parità di trattamento in materia di retribuzione;
9. invita i governi a raccogliere e analizzare dati statistici distinti per uomini e donne, che riguardino le rispettive condizioni di lavoro, al fine di esaminare i diversi modi in cui le donne o gli uomini subiscono diverse discriminazioni basate da un lato sul genere, dall'altro su una serie di fattori come l'origine razziale, la religione, la disabilità e l'orientamento sessuale;
10. sottolinea che la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione passa attraverso un lavoro pedagogico incentrato sul rispetto, la tolleranza e la giustizia, destinato a far evolvere la mentalità tramite la valorizzazione delle azioni dei cittadini, indirizzate in modo particolare ai giovani; invita gli Stati membri a intraprendere sforzi sistematici per sensibilizzare la società alle questioni di genere e suscitare consapevolezza in materia di discriminazione attraverso un processo che elimini gli stereotipi nella sfera pubblica e di cambiamento dell'atteggiamento generale riguardo alle questioni di genere;
11. sottolinea che gli Stati membri devono condurre campagne di informazione e di sensibilizzazione pubbliche mirate a bambini della più giovane età possibile relative alla condivisione equa delle responsabilità familiari e domestiche;
12. invita gli Stati membri, fermi restando i principi di libertà di espressione e libertà di stampa, a chiedere agli organismi nazionali incaricati della promozione dell'uguaglianza, in consultazione con i media e i professionisti in campo pubblicitario, di elaborare un codice etico e di assicurare che nei media o nella pubblicità non appaiano stereotipi sessuali femminili o maschili;
13. invita gli Stati membri a designare organismi indipendenti per la messa in atto del principio di uguaglianza tra donne e uomini e ad assicurare che tali organismi dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti per compiere la loro missione;
14. invita i partiti politici a livello nazionale ed europeo a rivedere le loro strutture e le procedure che sono soliti adottare al fine di mettere in rilievo i criteri etici e morali su cui si basa la selezione dei candidati e di superare gli ostacoli, diretti o indiretti, alla partecipazione delle donne alla vita pubblica e a adottare strategie volte ad ottenere una rappresentanza equa dei diversi gruppi di elettori nell'ambito delle assemblee parlamentari elettive e dei governi nazionali;
15. sottolinea l'importanza di assicurare la complementarità e il coordinamento delle azioni condotte nel quadro dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti con le attività previste nell'ambito dell'Anno europeo del dialogo interculturale nel 2008, affinché le campagne contribuiscano sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi fondamentali delle politiche dell'Unione;
16. sottolinea il ruolo positivo delle donne immigrate nella nostra società e invita gli Stati membri, al fine di ridurre ogni forma di discriminazione, a riconoscere la loro funzione nelle politiche d'integrazione degli Stati e plaude all'intenzione della Commissione di procedere

alla costituzione di un gruppo consultivo d'alto livello onde integrare le minoranze nella società e nel mercato del lavoro nel 2006, e di occuparsi soprattutto della questione delle immigrate doppiamente discriminate; ritiene che, in tale contesto, onde promuovere un'Europa dei cittadini per entrambi i sessi, si debba tener conto degli approcci innovativi delle organizzazioni non governative che con le proprie attività quotidiane promuovono l'integrazione sociale a livello locale e regionale, quali ad esempio le associazioni sportive e i centri giovanili e culturali, ecc.

PROCEDURA

Titolo	Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti
Riferimenti	2005/2191(INI)
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	FEMM 27.10.2005
Cooperazione rafforzata	27.10.2005
Relatore per parere Nomina	Claire Gibault 5.10.2005
Esame in commissione	21.2.2006 21.3.2006
Approvazione dei suggerimenti	21.3.2006
Esito della votazione finale	favorevoli: 15 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Anna Záborská
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Commenti (disponibili in una lingua sola)	...

PROCEDURA

Titolo	Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti				
Numero di procedura	2005/2191(INI)				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula dell'autorizzazione	LIBE 27.10.2005				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	FEMM 27.10.2005	CULT 27.10.2005	EMPL 27.10.2005	DEVE 27.10.2005	AFET 27.10.2005
Pareri non espressi Decisione	CULT 23.11.2005	DEVE 5.10.05	AFET 16.11.2005	EMPL 23.11.2005	
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	FEMM 27.10.2005				
Relatore(i) Nomina	Ždanoka 4.7.2005				
Relatore(i) sostituito(i)					
Esame in commissione	23.1.2006 19.4.2006				
Approvazione	15.5.2006				
Esito della votazione finale	+ : 34 - : 3 0 : 0				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà e Tatjana Ždanoka				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn e Marie-Line Reynaud				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Emine Bozkurt e Pasqualina Napoletano				
Deposito	18.5.2006				
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...				